



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 87

Prot. n. 4853

OGGETTO: DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI NEI LUOGHI E AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Premesso che la tutela della vivibilità e del decoro del paese è uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione Comunale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 33 del 21.05.2009 prot.4894 con la quale sono state emanate alcune disposizioni concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ed il rispetto delle norme volte ad assicurare una corretta igiene delle aree di uso pubblico ed una migliore convivenza tra i cittadini;

Vista l'ordinanza sindacale n. 21 del 19.04.2019 prot. 3321 nel contesto della quale si evidenzia il disagio determinato dal malcostume di alcuni proprietari / detentori di cani nel lasciare sul suolo pubblico le deiezioni prodotte dai propri animali oltre la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica e problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi giochi frequentati da bambini;

Preso atto altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini e gli anziani;

Ritenuto doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento finalizzato a confermare e ad integrare le precedenti disposizioni in materia di tutela dell'incolumità pubblica contro eventuali aggressioni di cani e di salvaguardia dell'igiene del territorio dalle loro deiezioni;

Individuato quale rimedio efficace l'istituzione di divieto di fare entrare i cani anche se custoditi in tutti i parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi simili con alta frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Dato atto che il provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs.267/2000;

Visto il DPR n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Confermare il contenuto e le disposizioni di cui alle proprie ordinanze n. 33 del 21/05/2009 e n. 21 del 19/04/2019;
2. In tutti i parchi gioco e nei giardini appositamente attrezzati, ove saranno apposti i previsti cartelli informativi, è vietato introdurre cani di qualunque razza e taglia ad eccezione dei cani guida per non vedenti, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
3. A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta all'uso pubblico:
 - a. di condurli sempre al guinzaglio di misura non superiore a m. 1,50;
 - b. di avere con sé strumenti idonei alla raccolta dei loro escrementi;
 - c. gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
 - d. di rimuovere immediatamente le deiezioni;
 - e. di depositare le deiezioni stesse chiuse in sacchetti o involucri idonei atte ad evitarne lo spandimento, nei cassetti stradali o nei cestelli porta rifiuti;
 - f. di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi, durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone oltre che nei pubblici esercizi ove ne è consentito l'accesso;
4. A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale:
 - a. di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa liberamente uscire sulle strade pubbliche;
 - b. di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
 - c. di adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti possano arrecare disturbo alle persone in qualunque momento della giornata;
5. A chiunque, nel territorio comunale:
 - a. di non lasciar vagare il proprio cane, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;
 - b. affidare il cane a persona idonea e in grado di gestirlo correttamente.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Montepaone e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi;
- la collocazione di appositi cartelli, affinché la cittadinanza venga resa edotta in merito al divieto di cui al punto l. del presente provvedimento;
- salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000.

E' dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare il presente provvedimento

La presente ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura di Catanzaro;
- Questura di Catanzaro
- Comando Stazione Carabinieri di Soverato;
- Guardia di Finanza di Soverato ;
- Polizia Municipale sede;

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Montepaone 17/05/2021



SINDACO

(Mario Migliarese)


